



C.I.S.A. 31
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE

REGOLAMENTO

Criteri per la compartecipazione dei soggetti
anziani non autosufficienti e delle persone con
handicap permanente grave al costo delle
prestazioni di natura domiciliare ai sensi della DGR
n. 39- 11190 del 6.04.2009 e DGR n. 37-65000 del
23.07.2007

Approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile n° 29 del 28 novembre 2012

SOMMARIO

PREMESSA

ART. 1 - OGGETTO 4

ART. 2 - FINALITÀ 4

ART. 3 - CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO
DELLE PRESTAZIONI.....4

ART. 4 - DOCUMENTAZIONE RICHESTA.....8

ART. 5 - RIVALSE 8

ART. 6 - NORME DI SALVAGUARDIA..... 8

ART 7 - AUTOTUTELA DEI CITTADINI RICHIEDENTI 9

ART 8 - RISPETTO DELLE NORME E ABROGAZIONI 9

PREMESSA

La Regione Piemonte ha attivato negli anni una diversificazione di servizi a favore della non autosufficienza e intende potenziare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti, sostenendone in particolare, ove possibile, la permanenza al domicilio.

Il Piemonte si contraddistingue per essere, rispetto alle medie nazionali, fra i territori “più anziani” d'Italia, con una percentuale di anziani ultra 65enni pari al 22,69% a fine 2007.

L'allungamento della vita, che rappresenta un'importante conquista oltre che una sfida per l'intera società e per la nostra Regione, modifica in modo radicale i profili demografici relativamente alla composizione per classi età, e allo stesso tempo la cosiddetta fase di “vita critica” delle persone (comparsa di disabilità e non autosufficienza) cresce in termini percentuali.

La Regione Piemonte considera pertanto prioritario e strategico, attraverso la previsione di azioni coordinate tra i Soggetti Gestori delle attività socio-assistenziali e le A.S.L., proseguire nell'attività di programmazione e progettazione di servizi sempre più diversificati per rispondere in modo adeguato al costante aumento della domanda di assistenza socio-sanitaria a favore dei soggetti anziani non autosufficienti che presentano bisogni complessi e diversificati

Il sostegno alla domiciliarità ha l'obiettivo di supportare le risorse proprie di ogni persona, della rete familiare, delle comunità, per mantenere quanto più possibile la persona anziana non autosufficiente nel suo contesto abituale.

La D.G.R. 51-11389 del 23 dicembre 2003 “D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria” ha approvato, tra l'altro, gli indirizzi e le linee guida per “L'articolazione delle Cure Domiciliari nella fase di Lungoassistenza”.

Nell'attuale contesto regionale l'applicazione della suddetta deliberazione è parziale e disomogenea - così come evidenziato da una recente indagine, condotta congiuntamente dagli Assessorati regionali al Welfare e Tutela della Salute e Sanità e supportata dall'ARESS, svoltasi nel mese di giugno 2008 - e ha dato luogo a una moltitudine di sperimentazioni territoriali diverse. Tale disomogeneità applicativa, o mancata applicazione, rende l'accesso e le modalità erogative delle “Cure domiciliari in Lungoassistenza” fortemente diseguali per i cittadini piemontesi, anche in relazione alla compartecipazione alla spesa dei servizi di cui trattasi.

Pertanto, è scaturita la necessità di ricondurre, per quanto possibile, ad uniformità il diritto ad un intervento integrato compreso nei Livelli Essenziali di Assistenza, così come esplicitato nell'Allegato A), dell'atto deliberativo D.G.R. n. 39-11190, avente come oggetto “Riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria ed istituzione del contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza di anziani non autosufficienti”.

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 39-11190 del 6 aprile 2009 ha inteso dare corso a quanto sopra, richiedendo unitariamente alle AA.SS.LL. e agli Enti Gestori della funzione socio-assistenziale di sottoscrivere accordi attuativi con l'individuazione di un Ente capofila, nella fattispecie l'A.S.L. TO 5, che provvederà alla gestione delle risorse finanziarie assegnate;

A seguito plurimi confronti tra l'A.S.L. TO 5 e gli Enti Gestori, nonché con le Organizzazioni Sindacati territoriali, è stato prodotto l'accordo richiesto dalla D.G.R. n. 39-11190, fra l'altro necessario per accedere al relativo finanziamento.

La D.G.R. n. 39-11190 del 6 aprile 2009 riguarda sia soggetti anziani non autosufficienti – la cui non autosufficienza sia stata accertata dalla competente Unità di Valutazione Geriatrica – sia persone con handicap permanente grave – certificato ai sensi della L. 104/92, secondo il percorso progettuale definito dall'Unità di Valutazione Handicap (U.V.H.) territorialmente competente al fine della determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni di natura domiciliare, dei criteri di contribuzione di cui alla D.G.R. n. 37-6500 del 23 luglio 2007, secondo le modalità previste dal citato Allegato C), parte integrante e sostanziale della D.G.R. n. 39-11190 del 6 aprile 2009.

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per la compartecipazione dei soggetti anziani non autosufficienti e delle persone con handicap permanente grave al costo delle prestazioni di natura domiciliare ai sensi del combinato disposto DGR n. 39- 11190 del 6.04.2009 e DGR n. 37-6500 del 23.07.2007.

ART. 2 – FINALITÀ

Il presente regolamento concordato tra i Consorzi di Carmagnola, Moncalieri e Nichelino, afferenti all'A.S.L. TO5 dà attuazione alla normativa di cui alla D.G.R. n. 39-11190 del 6 aprile 2009 definendo modalità uniformi di compartecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni di natura domiciliare, per garantire l'uguaglianza nell'accesso e nell'esigibilità dei diritti per i cittadini residenti in diversi territori della medesima A.S.L. TO5.

ART. 3 CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI

Ai fini della definizione dell'entità della compartecipazione al costo delle prestazioni posta a carico dell'assistito per gli anziani ultra sessantacinquenni in condizioni di non autosufficienza, psichica o fisica (e delle persone con handicap permanente grave), si valuta esclusivamente **la situazione economica del solo beneficiario.**

La situazione economica dichiarata ha validità annuale. Eventuali variazioni positive o negative superiori ad 1/5 nella consistenza reddituale e patrimoniale - subentrate durante la fruizione della prestazione- devono essere autocertificate dal beneficiario della prestazione medesima al Consorzio, entro trenta giorni dalla data delle suddette variazioni.

3.1- Determinazione della situazione economica dell'assistito

Per la determinazione della situazione economica dell'assistito vengono considerati: il *reddito complessivo* ed il *valore globale del patrimonio mobiliare e immobiliare*.

Il **reddito complessivo** è costituito da:

1. redditi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Modello CUD, 730, UNICO) ;
2. redditi risultanti dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato da Enti Previdenziali al 31 dicembre dell'anno precedente alla richiesta di erogazione del servizio.

Tramite autocertificazione, si provvede ad accertare il reddito personale del richiedente:

- a) reddito (al netto dei redditi agrari relativi alle attività ex art 2135 c.c. svolta anche in forma associata dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA obbligati alla presentazione dell'IVA) definito in base alle vigenti norme fiscali in materia di determinazione e tassazione dei redditi e liquidazione delle imposte;
- b) reddito figurativo delle attività finanziarie (determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro al patrimonio mobiliare);
- c) assegni di invalidità;
- d) indennità d'accompagnamento;
- e) indennità specifiche per ciechi e sordomuti.

Per quanto concerne i punti c), d), e) ai sensi dell'art 34 del D.P.R. n. 601/1973 costituiscono sussidi corrisposti dallo Stato, o da altri enti pubblici, a titolo assistenziale. Tali indennità sono esenti dall'imposta sul reddito alle persone fisiche ma, poiché erogate al fine di consentire il soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni di assistenza dei soggetti non autosufficienti, devono essere conteggiate come reddito ai fini della partecipazione alla contribuzione della retta.

Si sottolinea, inoltre, che per i proventi derivanti dalle attività agricole, svolte in forma associata (per le quali sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione IVA) va assunta la base imponibile netta determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del persona a qualunque titolo utilizzato e di altri fattori produttivi costituiti da beni prodotti in altri comparti dell'azienda e reimpiegati nell'azienda stessa.

Qualora il reddito per l'anno in corso, alla data di erogazione della prestazione, differisca di oltre 1/5 dal reddito risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Modello CUD, 730, UNICO), o dall'ultimo certificato sostitutivo, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione al Consorzio che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale dichiarazione.

Il **patrimonio mobiliare** è costituito da:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto dell'interesse, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione;
- b) titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per il quale va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);

- d) partecipazioni azionarie in società nazionali ed estere quotati in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, gestite direttamente o affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione, per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, e le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato, sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera g).
Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione contestati anche a soggetti diversi dal ricoverato il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza;
- i) valore dei beni mobili posseduti alla data di cui alla lettera a). Non si valuta il valore della prima automobile in proprietà. Per le successive si considera un valore forfettario risultante da riviste specializzate;
- j) Nelle situazioni di coniuge a carico, saranno conteggiati i trattamenti di famiglia percepiti dall'altro coniuge.

Il **patrimonio immobiliare** è costituito dal valore (determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla normativa I.C.I.) dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione.

Nel patrimonio immobiliare è ricompreso:

- a) il valore dei diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), con esclusione della "nuda proprietà";
- b) il valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la richiesta di prestazioni.

Si precisa, inoltre, che eventuali immobili dichiarati inagibili, per condizioni di sicurezza o igieniche, e difficilmente valutabili sul mercato immobiliare potranno non essere conteggiati, così come per i beni di cui si condivide la proprietà con altri, non essendo facilmente alienabili.

Qualora la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differisca di oltre 1/5 dal quella rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente, il beneficiario della prestazione deve

autocertificare la variazione al Consorzio che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

Per l'anziano solo se usufruttuario di immobili sarà conteggiato, ai fini del reddito, almeno una quota pari ad un massimale d'affitto tenuto conto della normativa vigente.

3.2 -Franchigia sul reddito

In relazione alla specificità degli interventi domiciliari vengono apportate le seguenti migliorie ai criteri previsti dalla D.G.R. n. 37-6500 del 23 luglio 2007.

La franchigia determina, per differenza con il reddito accertato del singolo utente, la quota di partecipazione mensile/annuale al costo del progetto assistenziale individuale (PAI).

La franchigia viene determinata in relazione alla soglia di povertà relativa, che sul territorio nazionale rappresenta un dato variabile, che deve tener conto oltremodo delle condizioni espresse dai precedenti regolamenti di compartecipazione alla spesa individuale, qualora di miglior favore, nell'ambito del welfare locale, così come indicato dalla D.G.R. n. 39-11190 del 6 aprile 2009 che nell'allegato B) così recita: “..... l'accordo potrà prevedere, altresì, il mantenimento di eventuali importi attualmente in essere, se più favorevoli per il cittadino” ed inoltre nell'allegato C) precisa: “....al beneficiario della prestazione spetta una quota di reddito non inferiore alla soglia di povertà indicata dall'ISTAT nel Rapporto annuale sulla povertà”.

Pertanto, nell'ambito dei percorsi di omogeneità delle prestazioni assistenziali sul territorio dell'A.S.L.TO5, le Amministrazioni degli EE.GG. dette innanzi hanno definito la soglia di povertà relativa adeguata al proprio territorio, in € 1.200,00 mensili, comprensive delle spese condominiali e di utenze alle quali occorre aggiungere la quota di affitto reale/ mutuo mensile fino ad un massimale di € 400,00.

Detta condizione di miglior favore rispetto al parametro indicato nell'allegato C) della D.G.R. n. 39-11190 viene applicata ai nuclei familiari con reddito complessivo non superiore ad €25.000,00 annuali.

Ai nuclei che superano detta soglia verrà applicato il parametro individuato nella suddetta D.G.R. pari a € 591,81 mensili.

3.3 -Calcolo del patrimonio e relativa franchigia

Il patrimonio viene calcolato come da D.G.R. n. 37-6500 del 23 luglio 2007:

- b) franchigia sul patrimonio mobiliare: dall'ammontare del patrimonio mobiliare come sopra determinato, si detrae fino a concorrenza, la franchigia di euro 15.500,00.
- c) franchigia sul patrimonio immobiliare: dall'ammontare del patrimonio immobiliare come sopra determinato, si detrae fino a concorrenza, la franchigia di euro 51.645,69 per la casa adibita a prima abitazione dell'assistito. Tale detrazione è alternativa a quella relativa al valore del capitale residuo del mutuo contratto.

Per la determinazione della situazione economica complessiva vengono considerati il reddito e il patrimonio mobiliare ed immobiliare, se pur non immediatamente disponibile.

Le parti del patrimonio mobiliare ed immobiliare concorrono in una misura del 20% ad implementare il reddito (v. D.P.C.M. 07/05/1999, n. 221, decreto attuativo del D.lgs. 109/1998).

Nel caso in cui l'utente, il cui obbligo alla partecipazione al costo del servizio derivi non dal solo reddito e dal patrimonio immediatamente disponibile ed il medesimo non disponga, di fatto, della liquidità sufficiente a consentirgli la compartecipazione dovuta, il Consorzio potrà attivare o richiedere i seguenti provvedimenti:

- a) locazione degli immobili a disposizione;
- b) alienazione del patrimonio, o di parte di esso;
- c) accensione di ipoteche, contratti di recupero da parte del Consorzio.

Tali fattispecie non sono alternative, ma possono attivarsi cumulativamente.

3.4 -Sostegno al coniuge o al familiare convivente con l'assistito

In base alle disposizioni della citata D.G.R. n. 37-6500 del 23 luglio 2007 il Consorzio garantisce altresì il sostegno alle famiglie qualora, in seguito alla compartecipazione alla spesa per i servizi di cui trattasi da parte di uno dei componenti, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge o al familiare convivente un reddito superiore alla soglia di povertà indicata dalla D.G.R. n. 39-11190 del 6 aprile 2009 (pari ad € 591,81 mensili individuale). Tale sostegno, tiene conto delle disposizioni di cui agli artt. 143, 147, 433 del codice civile.

3.5 - Modalità di calcolo

La determinazione della quota sociale avviene prendendo in esame il reddito complessivo ed il valore globale del patrimonio mobiliare ed immobiliare del solo beneficiario come descritto nella tabella a seguire:

a) - Reddito vedi art. 3.1	Si sommano i redditi definiti come il complesso delle entrate, al netto delle imposizioni fiscali e contributive, percepito mensilmente. Dal reddito mensile possono venir detratte le somme che il beneficiario versa al coniuge a seguito di sentenza di separazione legale o annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
b) Franchigia per l'affitto	Qualora il beneficiario risieda in abitazione in locazione si detrae il valore del canone annuo, per un ammontare massimo di euro 4800,00 (euro 400 mensili) - art. 3.2 modalità applicazione condizione di miglior favore. Qualora nel nucleo familiare siano presenti altri componenti, l'importo del canone dell'affitto viene ripartito in parti uguali su tutti i componenti adulti del nucleo e, dal reddito del beneficiario, si detrae solo la quota a parte.
c) Patrimonio mobiliare vedi artt. 3.1 - 3.3	Si sommano i valori del patrimonio mobiliare così come definito nella art 3.1 al 31/12 dell'anno precedente l'erogazione del servizio Si detrae una franchigia fino a concorrenza di euro: 15.500,00. Se detratta la franchigia il valore è positivo si assume come valore di calcolo il 20%. Esempio: Patrimonio mobiliare = € 50.000 meno franchigia = € 34.500,00 Il valore di calcolo è il 20% di 34.500,00 = 6.900,00

d) Patrimonio immobiliare vedi artt. 3.1 - 3.3	<p>Si sommano i valori del patrimonio immobiliare così come definito nella art. 3.1 al 31/12 dell'anno precedente l'erogazione del servizio. Si detrae una franchigia, per la casa adibita a prima abitazione, fino a concorrenza di euro: 51.645,69. Se detratta la franchigia il valore è positivo si assume come valore di calcolo il 20%.</p> <p>Esempio Patrimonio immobiliare = € 150.000 meno franchigia = € 98.354,31 Il valore di calcolo è il 20% di 98.354,31 = 19.670,86</p>
CALCOLO: La somma di: a + c + d - b = <u>valore annuale</u> della situazione economica del beneficiario.	

Una volta determinato il reddito patrimoniale del beneficiario si calcola la quota di compartecipazione utilizzando la seguente formula:

$$Q = \frac{100 * (R - S)}{(M - S)}$$

M = è il reddito patrimoniale massimo annuale al di sopra del quale al beneficiario resta in carico l'intera quota sociale ed ha un valore pari ad euro 25.000,00 che sarà incrementato annualmente della variazione percentuale delle medie annuali pubblicata dall'Indice dei prezzi al consumo FOI.

S = è l'importo annuale della franchigia definito in base all'art. 3.2.

R = è il reddito patrimoniale effettivo annuale del beneficiario calcolato come descritto in questo articolo 3.5.

Q = è la quota percentuale di partecipazione tenendo in considerazione che è 0 se R < S, oppure è 100 se R > M.

3.6 - Compartecipazione minima per il servizio di assistenza domiciliare

Le modalità di calcolo della compartecipazione al costo degli interventi di assistenza domiciliare sono quelle indicate nel precedente punto 3.5 "Modalità di calcolo".

Viene demandata annualmente al Consiglio di Amministrazione l'individuazione della compartecipazione minima di detto servizio che, per l'anno 2012 è fissata in euro 2,00 orarie.

In caso di situazioni di non autosufficienza ed in presenza di solitudine, assenza di parenti tenuti agli alimenti, presenza di reddito insufficiente al pagamento della compartecipazione, previa valutazione del servizio sociale, potrà essere accordata l'esenzione dal pagamento della stessa.

L'esenzione potrà essere egualmente accordata, previa valutazione del servizio sociale, per nuclei familiari multiproblematici in presenza di minori.

ART.4- DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Ai fini dell'accertamento del reddito così come indicato nei precedenti articoli i competenti operatori richiederanno la seguente documentazione:

- Certificazione ISEE completa di dichiarazioni sostitutive uniche, riferita al nucleo familiare
- Autocertificazione sui redditi non compresi nel modello ISEE, riferiti al beneficiario delle prestazioni.

ART. 5- RIVALSE

Per consentire l'applicazione di quanto previsto all'art. 3, punto 3.3, IV capoverso, anche in caso di decesso dell'anziano o disabile assistito, se questo ha proprietà o beni, si eserciterà la rivalsa su tale patrimonio fino alla concorrenza delle somme dovute.

ART. 6- NORME DI SALVAGUARDIA

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il Consorzio effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

Il Consorzio si riserva, quindi, di eseguire controlli volti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, tramite le Istituzioni preposte.

I beneficiari che indebitamente si siano avvalsi di prestazioni non spettanti sulla base di dichiarazioni mendaci saranno tenuti a restituire dette somme indebitamente percepite. Saranno, inoltre, perseguiti sulla base delle disposizioni penali che reggono la fattispecie delittuosa.

ART. 7 - AUTOTUTELA DEI CITTADINI RICHIEDENTI

I cittadini che richiedono al Consorzio di contribuire economicamente al pagamento totale o parziale della quota del costo delle prestazioni, possono, entro trenta giorni dal ricevimento della risposta scritta, presentare ricorso scritto al Direttore del Consorzio.

Il Direttore, esaminata la documentazione ed eventualmente sentiti i soggetti interessati, decide, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento e fornisce formale risposta al ricorrente.

ART. 8 - RISPETTO DELLE NORME E ABROGAZIONI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla D.G.R. n. 39-11190 del 6.04.2009 e alla D.G.R. n. 37-6500 del 23.07.2007.

Vengono abrogati gli articoli confliggenti con le D.G.R. sopra richiamate contenuti nei seguenti regolamenti:

- Regolamento del servizio di telesoccorso e teleassistenza (deliberazione Assemblea Consortile n. 11 del 26.06.2002)
- Regolamento per l'erogazione sperimentale di "Assegni di cura" ad anziani non autosufficienti residenti nel distretto di Carmagnola dell' A.S.L. 8 (deliberazione Assemblea Consortile n. 12 del 20.06.2003)
- Regolamento per la disciplina dei servizi di affidamento minori, disabili ed anziani e del servizio di appoggio educativo (deliberazione Assemblea Consortile n. 21 del 25.11.2004)
- Regolamento per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare in accreditamento (deliberazione Assemblea Consortile n. 22 del 26.11.2008)

Vengono altresì abrogate, per le medesime motivazioni, le disposizioni dettate con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n°20/2003, n°29/2005 e n° 24/2006 riguardanti i servizi di Telesoccorso-Teleassistenza e Assistenza Domiciliare.